

Notifica relativa all'assunzione di lavoratori minorenni nel settore dei panettieri e confettieri

Dati della ditta:

Ditta:	
Persona di contatto:	
Via e n° civico:	
CAP / luogo:	

Dati della persona (studente/dipendente):

Nome / cognome:	
Via e n° civico:	
CAP / luogo:	
Numero AVS	
Data di nascita:	
Scuola / classe:	

Dati del lavoro per le vacanze:

Lavoro per vacanze da / a:	
Retribuzione (incl. 13 ^a mensilità):	
Supplemento per ferie del 10,64%:	
Ore di lavoro max. settimanali:	
Assicurazione contro infortuni Infortuni profess.:	
Infortuni non profess.:	

data / firma:

data / firma:

data / firma:

Richiedente / datore di lavoro

Studente / dipendente

Detentore/trice dell'autorità
parentale

Allegato alla Notifica relativa all'assunzione di lavoratori minorenni nel settore dei panettieri e confettieri

Nelle prossime settimane delle vacanze estive i cosiddetti "lavori per le vacanze" sono di nuovo molto ambiti da ragazzi minorenni soggetti all'obbligo scolastico. Gli studenti e le studentesse possono, ad esempio, guadagnarsi con lo stipendio la propria bicicletta e, al tempo stesso, farsi però anche un'idea del settore dei panettieri e confettieri, cosa che influisce sulla successiva scelta professionale.

Le retribuzioni al di sotto dei salari minimi come da contratto collettivo di lavoro (CCL) – attualmente CHF 3'504.- al mese (CHF 19,25 all'ora) risp. CHF 3'582.- al mese per il personale di ristorazione (CHF 19.68 / h) - – di chi lavora durante le vacanze devono essere notificate alla cpsc, mediante il modulo in allegato, al più tardi all'inizio dell'impiego. Un'autorizzazione della cpsc non è necessaria. A partire dal 2021, i minori non devono pagare alcun contributo ai costi di esecuzione.

Sono da osservare i seguenti principi fondamentali:

- Non possono essere assunti studentesse e studenti d'età inferiore a 13 anni.
- Studentesse e studenti d'età compresa fra 13 e 15 anni possono svolgere solo lavori leggeri.
- Studentesse e studenti d'età compresa fra 13 e 15 anni possono essere occupati al massimo per 3 ore al giorno e per max. 9 ore la settimana. Durante le vacanze o i periodi di pratica preprofessionale sono ammesse al massimo 8 ore al giorno, o meglio 40 ore settimanali, fra le ore 6:00 e le ore 18:00, per la durata della metà delle vacanze scolastiche.
- A partire da 15 anni l'orario di lavoro giornaliero dei giovani non deve essere superiore a quello degli altri dipendenti e non deve superare le 9 ore al giorno.
- Il lavoro notturno e domenicale è per minorenni fundamentalmente vietato (fanno eccezione gli apprendisti).
- Fino a 16 anni l'occupazione è ammessa senza autorizzazione al massimo fino alle ore 20:00, a partire da 16 anni fino al massimo alle ore 22:00.
- Il riposo giornaliero deve essere di almeno 12 ore continuate.
- Le ferie sono da indennizzare con un supplemento indicato a parte del 10,64%.
- L'obbligo assicurativo AVS inizia il 1° gennaio dopo il 17° compleanno. Per salari di poco conto (attualmente fino a CHF 2.300/anno) la AVS è da conteggiare solo a richiesta.
- L'assicurazione contro infortuni professionali da parte del datore di lavoro è obbligatoria indipendentemente dal salario. Inoltre, per un impiego lavorativo a partire da 8 ore settimanali, è obbligatoria l'assicurazione contro infortuni non professionali. Per un impiego lavorativo inferiore a 8 ore settimanali non sussiste alcuna assicurazione contro infortuni non professionali. Per lo/la studente/essa non è da sospendere il supplemento per la copertura contro infortuni da parte della cassa malattia.
- Tutte le disposizioni della [Legge sul lavoro](#) e in particolare dell'[Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori](#) sono tassativamente da osservare.

Zurigo, marzo '25